



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

## LA COMMISSIONE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*”;

VISTA la nota del 5 settembre 2014, ricevuta il 9 settembre 2014, con la quale l'Ufficio Verifica dell'interesse culturale beni immobili della Conferenza episcopale del Veneto ha inoltrato la richiesta, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 42/04, di verifica dell'interesse culturale nell'immobile, di proprietà dell'Istituto delle Suore maestre di Santa Dorotea di Venezia, di cui alla identificazione seguente:

denominazione	ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA
provincia di	VICENZA
comune di	THIENE
proprietà	ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA DI VENEZIA
sito in	VIA CORRADINI, 15
distinto al C.F. al C.T.	foglio 3, particelle 568 – 571 – 1376 – 1377, subb. 1 e 2 e 1378; foglio 3, particelle 568 – 569 – 570 – 571 e 572, foglio 5, particelle 208 – 371 – 13 e 1209;
confinante con	foglio 3 (C.T.), particelle 964 e 961, foglio 5 (C.T.), particelle 1530 – 1531 – 1532 – 1210 e 574 – via Corradini;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, espresso con nota prot. 5025 del 5 marzo 2015;

VISTO il parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, espresso con nota prot. 15309 del 25 novembre 2014;



RITENUTO che l'immobile come di seguito descritto:

denominazione	ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA
provincia di	VICENZA
comune di	THIENE
proprietà	ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA DI VENEZIA
sito in	VIA CORRADINI, 15
distinto al C.F. al C.T.	foglio 3, particelle 568 – 571 – 1376 – 1377, subb. 1 e 2 e 1378 parte; foglio 3, particelle 568 parte e 570 parte,
confinante con	foglio 3 (C.T.), particelle 568 rimanente parte – 570 rimanente parte – 572 – 964 e 569 – via Corradini,

presenti l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del citato d.lgs. 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata

#### DICHIARA

con deliberazione assunta nella riunione del 21 aprile 2015, come rilevabile dal pertinente verbale di seduta, che l'immobile denominato ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA, sito nel comune di Thiene (Vicenza), come identificato in premessa, presenta l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente provvedimento sarà trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs. 42/2004, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 21 aprile 2015

Il Presidente  
(Erlde TERENZONI)



2/2

